



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO CONCESSIONI EDILIZIE E
SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL'URBANISTICA

05-39353/31/05/173

OGGETTO: CIRCOLARE sulla gestione degli interventi edilizi all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale di Trieste. Recepimento dei contenuti del verbale della Conferenza di Servizi decisoria promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dd. 5.8.2004 e successive integrazioni.

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. N. 639/RIBO/M/DI/b dd. 24 febbraio 2003, è stato perimetrato il sito di interesse nazionale di "Trieste" ai sensi dell'art. 1 comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 426.

Come evidenziato in sede di Conferenza di Servizi decisoria in base all'art. 1 del medesimo decreto tali aree sono da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale ed attività di monitoraggio con le procedure di cui all'art. 15 del D.M. del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999 n. 471.

In linea generale, all'interno del sito, lavori edilizi non possono essere iniziati fino a quando non siano stati adempiuti i lavori di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e, qualora necessari, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio

COPIA

17 OTT. 2005

secondo le procedure di cui all'art. 15 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999 n. 471.

A questa regola generale, tuttavia, sono poste alcune eccezioni che possono essere attivate a condizione che "siano in corso" le attività di messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione:

1. Possono essere assentite ed eseguite opere edilizie su costruzioni esistenti (dalla manutenzione straordinaria alla ristrutturazione edilizia) qualora le medesime non interferiscano con il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o sotterranee che non rischiano di compromettere i successivi interventi di bonifica. (es. sostituzione dei serramenti ai piani, la posa di una veranda, opere interne ai piani ...ecc.)
2. Possono essere eseguite opere pubbliche che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza e private che riguardano allacci ai servizi pubblici con limitata movimentazione di terreno ed in particolare:
 - a) posa di reti fognarie, idriche e dei sottoservizi in genere;
 - b) allacciamenti ai servizi a rete;
 - c) recinzioni con fondazioni superficiali, alle seguenti condizioni:
 - Che siano adottate tutte le cautele idonee per un intervento in un'area potenzialmente contaminata, con particolare riferimento all'assunzione delle misure di protezione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione degli scavi e delle misure atte ad impedire il rischio di dispersione di terreni potenzialmente contaminati;
 - I terreni scavati, non utilizzati in loco per coprire i condotti fognari e/o idrici debbono essere considerati rifiuti e la loro

gestione deve avvenire in conformità alla normativa vigente in materia (D.Lgs. 36/03 e D.M. 13 febbraio 2003);

- Che si controllino le pareti ed il fondo dello scavo mediante la raccolta e l'analisi di campioni la cui ubicazione deve essere concordata con la Provincia.

3) Gli interventi di demolizione delle strutture fuori terra non debbono pregiudicare i successivi interventi di bonifica dei suoli e delle acque di falda e a tal proposito debbono essere rispettati i seguenti criteri:

- per quanto riguarda la bonifica di impianti, serbatoi e linee dell'impianto con presenza di amianto, tutte le attività devono essere svolte nel rispetto integrale della normativa di settore e l'Azienda deve presentare preliminarmente il Piano di Lavoro ai sensi dell'art. 34 Legge 277/91 alla ASS territoriale competente. Gli interventi potranno essere eseguiti soltanto successivamente all'approvazione da parte della ASS di detto Piano di Lavoro;
- gli interventi di bonifica dei pozzetti e delle canalizzazioni (fognature, etc.), eseguite mediante pulizia interna, e la bonifica delle vasche trappola, condotta mediante svuotamento, scarificazione del cemento e successivo riempimento con cemento, non dovranno comportare in alcun modo l'asportazione e/o la movimentazione di terreno né la contaminazione dello stesso;
- In caso di stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti devono essere acquisite dalle competenti Autorità le necessarie autorizzazioni ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 22/97;

- lo smaltimento dei rifiuti generati dalla demolizione deve essere effettuato in conformità con la vigente normativa in materia di rifiuti (D. Lgs. 36/03 e D.Lgs. 22/97).



4) Per gli interventi su strutture interrato devono essere rispettati i seguenti criteri:

- dopo lo svuotamento (gas free) e la rimozione dei serbatoi interrati e del terreno circostante che presenta evidenze organolettiche di contaminazione deve essere effettuato sul fondo dello scavo un campionamento, secondo una maglia da concordare con la Provincia, almeno 25 x 25 metri, prelevando almeno un campione composito per ciascuna maglia. Su ciascuna parete dello scavo deve essere prelevato un numero significativo di campioni, individuato in accordo con gli Enti di controllo in funzione dell'altezza e della larghezza di ciascuna parete comunque pari ad almeno 2 campioni. Su ciascun campione prelevato devono essere ricercati tutti gli analiti previsti dal Piano di Caratterizzazione dell'area in esame sulla frazione fine passante al vaglio dei 2 mm, e solo ad essa riferiti i risultati analitici con cui effettuare il confronto con i valori limite definiti dal DM 471/99. Lo scavo dovrà essere proseguito comunque sino al raggiungimento dei valori limite fissati per la specifica destinazione d'uso dell'area stabilita dallo strumento urbanistico vigente, nella tabella I dell'allegato I al D.M. 471/99;

- In caso di stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti devono essere acquisite dalle competenti Autorità le necessarie autorizzazioni ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 22/97;
- lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in conformità con la vigente normativa in materia di rifiuti (D. Lgs. 36/03 e D. Lgs. 22/97).

Ogni altro intervento edilizio, che non rientri nei punti sopra citati, potrà essere eseguito solo allorché l'area sarà stata restituita, dalla competente Amministrazione, ai suoi legittimi usi.

Il Dirigente di Servizio
(dott. Walter Cosutta)



Il Dirigente di Servizio
(ing. Gianfranco Caputi)

